

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Andrea Morsillo, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 26 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO D'ALMA (all'epoca amministratore unico Calcio Como SpA), MIRCO BENIN, STEFANO BORGONOVO, MAURO BRESSAN, DAVIDE CAREMI, VINCENZO CHIANESE, ALESSANDRO COLASANTE, FRANCESCO DE FRANCESCO, CATALDO GRAZIANO, DANIELE GREGORI, STEFANO LAYENI, GIANLUCA LAMACCHI, ROBERTO MASSARO, CRISTIANO PAVONE, FELICE PICCOLO, MASSIMO RASTELLI, LORENZO ROSSETTI, MASSIMO TARANTINO, ANDREA TAROZZI E MILAN ZAHALKA (all'epoca calciatori Calcio Como SpA) (nota n. 2336/177pf06-07/SP/ma del 24.1.2008)

Con deferimento del 24.1.2008 il Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi dall'Ufficio Indagini, relativi alla richiesta di accertamenti, da parte della Lega Professionisti di Serie C in ordine a taluni rilievi del curatore del Fallimento del Calcio Como S.p.A.(società dichiarata fallita dal Tribunale di Como in data 22.12.2004), riguardante tesserati della predetta società istanti nel procedimento fallimentare; considerato che l'attività di indagine,aveva, a suo dire, consentito di accertare quanto segue:

1. il curatore del fallimento, nello stato passivo nonché nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F, redatta il 5.09.2005, aveva evidenziato che alcuni calciatori e tesserati del Calcio Como, avevano pattuito e percepito compensi corrisposti con assegni bancari, in violazione delle norme federali e dell'Accordo Collettivo FIGC-LNP-AIC.
2. i tesserati beneficiari di tali titoli si erano insinuati nella procedura fallimentare, dando così la prova diretta dell'indebita procedura di riscossione;
3. i citati pagamenti, percepiti a saldo delle spettanze relative alla stagione 2003/2004, dietro il rilascio di quietanze liberatorie tra il 30 giugno ed il 6 luglio 2004, avevano consentito alla società Calcio Como di iscriversi, senza averne diritto, al campionato di calcio di serie C1 2004/2005;
4. tutti gli assegni bancari, risultati poi privi di copertura, erano stati compilati e rilasciati dall'ex Amministratore unico Massimo D' Alma;

Ritenuto che i fatti come sopra descritti integravano gli estremi della violazione di cui all'art. 1 comma1 del C.G.S. in relazione all'art. 5 punto 3 dell'Accordo Collettivo FIGC-LNP-AIC, che prevede l'obbligo delle società di effettuare i pagamenti ai calciatori mediante assegni circolari presso la Sede della società o mediante bonifici presso l'istituto bancario indicato dal calciatore;

Considerato che le infrazioni disciplinari connesse ad irregolari pattuizioni economiche si erano prescritte in virtù di quanto previsto dall'art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti;
Ritenuto però che con la firma delle quietanze liberatorie i suddetti tesserati avevano

consentito alla società Calcio Como SpA di iscriversi, senza averne diritto, al campionato successivo e tali condotte dovevano considerarsi autonome rispetto alle infrazioni relative agli irregolari pagamenti; deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale

1) D'ALMA Massimo, all'epoca amministratore unico del Calcio Como SpA.;
2) BENIN Mirco, 3) BORGONOVO Stefano, 4) BRESSAN Mauro, 5) CAREMI Davide, 6) CHIANESE Vincenzo, 7) COLASANTE Alessandro, 8) DE FRANCESCO Francesco, 9) GRAZIANO Cataldo, 10) GREGORI Daniele, 11) LAYENI Stefano; 12) LAMACCHI Gianluca, 13) MASSARO Roberto, 14) PAVONE Cristiano, 15) PICCOLO Felice, 16) RASTELLI Massimo, 17) ROSSETTI Lorenzo, 18) TARANTINO Massimo, 19) TAROZZI Andrea, 20) ZAHALKA Milan, tutti all'epoca calciatori del Calcio Como SpA, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, avendo nelle rispettive qualità, sottoscritto quietanze liberatorie come descritto nella parte motiva, consentendo così alla società di iscriversi al campionato 2004/2005 senza averne titolo.

Presentavano memorie difensive i deferiti; in particolare il Sig. Caremi contestava che la circostanza della presentazione delle quietanze liberatorie avrebbe di per sé consentito l'iscrizione al campionato, avendo il Consiglio di Lega ed il Consiglio Federale un ampio raggio di valutazione per attribuire la giusta portata alla mancata presentazione delle quietanze; gli altri calciatori eccepivano l'intervenuta prescrizione ex art. 18 CGS vigente all'epoca dei fatti, l'insussistenza della violazione, la mancata prova dell'irregolarità dell'iscrizione del Como Calcio e la buona fede dei giocatori. Il Sig. D'Alma eccepiva a sua volta l'intervenuta prescrizione, l'assenza di prova e della dolosa preordinazione delle quietanze liberatorie ai fini dell'indebita iscrizione del Como al campionato.

All'udienza del 26.5.2008 la Procura chiedeva irrogarsi la sanzione di due anni di squalifica per i calciatori e di due anni di inibizione per il D'Alma.

I difensori chiedevano invece l'assoluzione dei loro difesi.

Pregiudizialmente occorre rilevare che nella specie non è applicabile la prescrizione eccepita dai deferiti, attesa la particolare fattispecie dedotta in limine litis, che non rientra nel disposto di cui all'art. citato, vigente all'epoca dei fatti.

Ciò detto, la scrivente Commissione osserva che la violazione contestata non è costituita dalla ricezione dell'assegno, sebbene dal fatto che i calciatori ed il D'Alma, con il proprio comportamento, avrebbero consentito l'iscrizione al campionato di società che, a dire dell'Ufficio inquirente e della stessa Commissione Disciplinare, non ne avrebbe avuto titolo.

Peraltro sul punto la prova latita del tutto, restando indimostrato e non potendo darsi per scontato che, ove i deferiti non avessero sottoscritto la liberatoria, (ed il D'Alma non avesse fatto i relativi pagamenti) con certezza la società Calcio Como non avrebbe conseguito l'iscrizione al campionato di competenza.

Manca, inoltre, la prova circa l'elemento soggettivo del "reato sportivo", non essendo stata provata la sussistenza del dolo; ossia che la sottoscrizione delle quietanze sarebbe dolosamente preordinata allo scopo di favorire l'iscrizione al campionato della società Calcio Como SpA.

P.Q.M.

la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti.

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SANTONE (all'epoca dei fatti dirigente della Pol. Nuovo Campobasso Srl) E DELLA SOCIETA' POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 3128/182pf07-08/SP/ma del 27.2.2008)

la Commissione Disciplinare nazionale;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva prodotta dalla società deferita; udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l'applicazione al sig. Santone Giovanni della sanzione di anni cinque di inibizione ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl quella di penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009, e con quest'ultima e l'altro deferito che hanno invocato il proprio proscioglimento, osserva quanto segue.

Dalle risultanze istruttorie è emerso in maniera pacifica che il sig. Santone, prima della disputa di un incontro molto delicato per il sodalizio di cui era dirigente, ha contattato telefonicamente l'arbitro designato alla direzione di esso: la circostanza infatti è stata riferita sia dal sig. Ronchi, il quale afferma che la conversazione ha avuto luogo il giorno immediatamente precedente quello fissato per la disputa della partita, sia dallo stesso deferito, che la fa risalire ad alcuni giorni prima.

Deve a questo punto essere valutato quale sia stato il contenuto della predetta conversazione telefonica, evidenziando comunque che nessuna rilevanza ha il fatto, invocato nella memoria difensiva, che essa sia stata preceduta dalla richiesta di riconsulenza dell'arbitro Ronchi avanzata dalla Polisportiva Nuovo Campobasso.

L'arbitro esclude che l'interlocutore gli abbia rivolto richieste specifiche ed esplicite, ma riferisce il tono pesantemente allusivo dell'altro che gli ha fatto percepire chiaramente che avrebbe gradito un "occhio di riguardo" a favore della Nuova Campobasso.

Dal canto suo il sig. Santone afferma invece che la sua telefonata aveva come unica finalità quella di chiarire uno sgradevole episodio avvenuto in occasione di un precedente incontro tra lui e l'arbitro Ronchi e di augurare a quest'ultimo una fulgida carriera.

Molti sono gli elementi che inducono a ritenere assolutamente non credibile la versione del deferito.

Non può apparire casuale che la telefonata di presunto chiarimento sia stata effettuata nell'immediatezza dell'incontro, peraltro molto delicato come è stato riconosciuto dal sig. Santone, affidato alla direzione dell'arbitro sig. Ronchi, chiarimento che aveva ad oggetto un'altra gara disputatasi ben cinque mesi prima.

A riguardo il deferito sostiene che in precedenza aveva cercato di contattare il sig. Ronchi, senza riuscirci, ma di tali tentativi non vi è traccia alcuna tanto che di essi l'arbitro parla solo in quanto gli erano stati riferiti dal sig. Santone.

Neppure merita apprezzamento l'affermazione di quest'ultimo inerente la circostanza che si sarebbe messo a disposizione dell'altro per aiutarlo limitatamente alle questioni inerenti l'attività di polizia, affermazione alla quale la memoria difensiva si appiglia per invocare la presunta natura privata e personale del colloquio che sarebbe avvenuto al di fuori dell'ambito sportivo, salvo poi smentirsi quando nel medesimo atto si parla di giusto spirito sportivo che avrebbe pervaso il gesto del sig. Santone.

Il riferimento fatto da quest'ultimo a proprie importanti conoscenze, puntualmente ricordato dal sig. Ronchi, lascia invece pensare a pressioni, neppure tanto velate, sull'arbitro al fine di indurlo ad un atteggiamento compiacente in cambio di vantaggi di natura personale.

Ovviamente le profferte del deferito non si sono esplicitate in forma diretta perché tale atteggiamento avrebbe avuto di certo effetti controproducenti, ma il tono da lui usato, siccome riferito dall'arbitro, lascia chiaramente intendere la sua intenzione di raggiungere un accordo, o quantomeno un comportamento fattivo, teso a concretizzare uno scambio di favori, confidando nella possibilità che il sig. Ronchi, tentato dal miraggio di trarre vantaggi dalla situazione ed ulteriormente influenzato dal grado superiore del suo interlocutore

nell'ambito della Polizia di Stato, avrebbe potuto mostrare un occhio di riguardo in favore della Polisportiva Nuovo Campobasso.

Nella memoria difensiva si nega che questa avesse la volontà di avvicinare l'arbitro tramite il proprio dirigente, la cui iniziativa era completamente scollegata dalla condotta della società, ed in effetti non vi è alcuna prova del coinvolgimento diretto del sodalizio, il quale infatti è stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva.

Il tentativo di perpetrare l'illecito è stato interrotto sul nascere dal comportamento dell'arbitro che ha impedito il passaggio alle successive fasi del disegno, ma ciò non toglie che tale tentativo sia stato posto in essere.

Anche se l'adamantino atteggiamento del sig. Ronchi, che ha immediatamente informato i suoi superiori circa il contenuto della telefonata, ha vanificato sul nascere il palese e doloso tentativo del deferito, dimostrato da quanto riferito dall'arbitro la cui versione, del tutto priva di motivazioni tese all'alterazione della verità, al contrario di quelle del sig. Santone intrise di necessità difensiva, di influenzare l'andamento della gara e di incidere sul risultato della stessa, appare innegabile che tale tentativo sia stato posto in essere da parte del sig. Santone, la cui responsabilità a riguardo dovrà conseguentemente essere dichiarata, unitamente a quella oggettiva della società di cui all'epoca dei fatti egli rivestiva la qualifica di dirigente.

In ordine all'entità delle sanzioni, la Commissione ritiene che al Santone debba essere inflitta l'inibizione nella misura minima di anni tre prevista dal previgente CGS.

Per la Società Polisportiva Nuovo Campobasso appare congrua la penalizzazione di punti tre in classifica che, non risultando afflittiva con riferimento alla stagione sportiva in corso, dovrà essere scontata nella prossima stagione sportiva 2008/2009.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Santone Giovanni la sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre) ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl quella della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009..

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Andrea Morsillo, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 26 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione

**(314) - RECLAMO DELLA SOCIETA' US CONTURSI TERME 1929 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CONTURSI TERME-BELLIZZI DEL 3.5.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 101 del 15.5.2008 – Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria).**

Letto il ricorso ritualmente promosso dalla US Contursi Terme 1929 avverso la decisione della CD Territoriale c/o CR Campania (CU n. 101 del 15.5.2008), con cui veniva respinto, in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione, in posizione di asserita irregolarità (con conseguente domanda della sanzione delle perdita della gara con il punteggio 0-3 a carico della compagine avversaria), del calciatore Santese Michele, tesserato in forza alla PMS Bellizzi, in occasione dell'incontro di calcio, valevole per il Campionato provinciale di 3° categoria (Girone C), US Contursi Terme 1929-PMS Bellizzi del 3.5.2008;

- osservato che la PMF Bellizzi, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire controdeduzioni;
- rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dalla società sportiva reclamante si sostanziano nell'asserita partecipazione del calciatore Michele Santese, nato il 15.8.1979, alla gara suindicata, in posizione irregolare, in quanto non tesserato con la PMF Bellizzi;
- verificato che, in effetti, alla gara del 3.5.2008 ha preso parte il calciatore Michele Santese nato il 15.8.1979 il quale, in base alla documentazione acquisita dalla CD Territoriale Campania presso il competente Ufficio tesseramento, risulta tesserato per la PMF Bellizzi a far data dal 16.11.2007 e quindi da un momento antecedente alla disputa della gara di cui trattasi;
- ritenuto, conseguentemente, che il Santese ha disputato la gara contro il Contursi Terme in posizione regolare di tesseramento;
- rilevato che la CD Territoriale nella motivazione della delibera impugnata ha indicato erroneamente una diversa data di nascita del calciatore Michele Santese (23.6.1991) senza che tale errore abbia inficiato la correttezza della decisione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(353) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL SANNIO DONNE-SPORT NAPOLI DEL 2.2.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 111 del 29.5.2008 - Campionato Regionale Femminile Serie C).**

Letto il ricorso ritualmente promosso dalla ASD Real Sannio Donne avverso la decisione della CD Territoriale c/o CR Campania (CU n. 111 del 29.5.2008), con cui veniva respinto, in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione, in posizione di asserita irregolarità, della calciatrice Luisa Liccardo, tesserata in forza alla ACFD Sport Napoli, in occasione dell'incontro di calcio femminile ASD Real Sannio Donne-ACFD Sport Napoli del 2.2.2008;

osservato che la ACFD Sport Napoli, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire controdeduzioni;

- rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dalla Società sportiva reclamante si sostanziano nell'asserita partecipazione della calciatrice Luisa Liccardo alla gara suindicata, in posizione di asserita irregolarità, in quanto sprovvista di autorizzazione di cui all'art. 34, c. 3, NOIF, o meglio, sprovvista di autorizzazione in corso di validità, risultando, la medesima, concessa dal CR Campania con provvedimento di cui al CU n. 48 del 7.12.2006 ma, successivamente, scaduta in data 18.5.2007;

- verificato che la calciatrice Luisa Liccardo, nata in data 14.6.1992, al momento della disputa della gara in argomento (2.2.2008) risultava essere infrasedicenne;

- osservato che, in ordine ai limiti di partecipazione alle attività agonistiche organizzate dalle Leghe in relazione all'età, l'autorizzazione di cui all'art. 34, c. 3, NOIF, è obbligatoria solo per gli atleti infrasedicenni;

- osservato, altresì, che la concessione della predetta autorizzazione, proprio in ragione della giovane età degli atleti (calciatori e/o calciatrici), è subordinata all'effettuazione di una serie di accertamenti e di verifiche di natura medico-sanitaria consistenti, in particolare, nel rilascio di un certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, ai sensi e per gli effetti del DM 15 febbraio 1982 (Ministero della Sanità), nonché in una relazione di un

medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore (e/o della calciatrice);

- tenuto conto del fatto che, nello specifico, l'autorizzazione, una volta concessa in favore dell'atleta infrasedicenne (nei termini di cui all'art. 34, c. 3, NOIF), può essere ritenuta valida *sine die*, in particolare, sino, appunto, al compimento del sedicesimo anno di età, ritenendo di poter aderire, al riguardo, all'orientamento manifestato dalla (ex) CAF (CU n. 38/C del 15.3.2004), richiamato dalla CD Territoriale c/o CR Campania nel provvedimento oggetto di impugnazione, per il quale *"l'art. 34, c. 3, NOIF, non pone alcun limite all'autorizzazione e, quindi, qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria ... l'autorizzazione per i minori a partecipare a gare viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psico-fisica che, quindi, non può successivamente perdersi"*

- considerato, dunque, che, alla data del 2.2.2008, l'autorizzazione concessa alla calciatrice Luisa Liccardo (ACFD Sport Napoli) poteva ritenersi pienamente efficace e idonea a permettere la partecipazione dell'atleta all'incontro di calcio di cui trattasi.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Publicato in Roma il 26 giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete